

R.G. n. 15/2018

Crucobogco n. 527/2018



TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione volontaria giurisdizione

Il Giudice, Dott.ssa Marta Sodano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.04.2018;
visto il ricorso depositato il 10.01.2018 dal ricorrente Francesco Garritano per l'ammissione alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 9 legge n. 3/2012, con il patrocinio dell'Avv. Angelo Di Novi;
visto il decreto con il quale ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2012 è stata fissata l'odierna udienza per la comparizione del debitore istante e dei creditori;
rilevato che la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza del 12.04.2018 sono stati comunicati ai creditori da parte del rappresentante dell'OCC, Dott. Michelangelo Ferraro;
rilevato che sussistono i presupposti propri della legge n. 3/2012 quanto al requisito del cd. sovraindebitamento, consistente in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni;
considerato che, come risulta dalla relazione depositata dall'OCC, lo stato di sovraindebitamento è da imputare al minor reddito percepito nel corso degli anni e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti e alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento negli ultimi 5 anni, onde non ricorre la condizione ostativa di ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 7 legge n. 3/2012;
rilevato che la documentazione prodotta ha consentito di ricostruire la situazione debitore del Garritano così articolata:
€ 160.415,60 per tributi;
€ 48.525,15 per finanziamento credito al consumo;
€ 7.567,60 per carte di credito Findomestic;
€ 2.987,23 per apertura di credito in c/c;
Rilevato che la proposta ha previsto il pagamento integrale dei debiti (al 100%) mediante la vendita dell'immobile dalla quale è ricavato il prezzo di 54.000,00;
rilevato altresì che a pagamento delle obbligazioni assunte, il ricorrente ha posto i redditi derivanti dagli incassi del B&B Antico Torchio di Paola e il reddito percepito in qualità di amministratore unico della Digar s.r.l.s. nonché i crediti derivanti da contenziosi;
rilevato che i creditori, a seguito della modifica del piano, per come autorizzata dal giudice nel decreto del 25.02.2018, hanno aderito alla proposta, con il raggiungimento della massima percentuale di consensi (100%);
rilevato che l'OCC ha trasmesso la relazione definitiva sulla fattibilità del piano e che non sono emersi atti in frode dei creditori;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 legge n. 3/2012;
Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
Dispone che il provvedimento di omologa sia pubblicato sul sito del Tribunale di Paola nonché presso l'Agenzia delle Entrate e la Conservatoria dei RR. Il. territorialmente competenti;



Dispone che il provvedimento di omologa sia altresì pubblicato presso le CRIF degli istituti di credito.

Dispone che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione dell'accordo omologato.

Si comunichi.

Paola 14.04.2018

Il Giudice
Marta Sodano

